

Federazione Italiana Burraco

Il Collegio dei Probiviri d'appello costituito dalla Presidente avv. Adriana Levi, dall'avv. Ferdinando Jacopini e dal dr. Andrea Zambrini, esaminato il ricorso trasmesso con racc. del 15 luglio 2016 da Antonio Antuofermo e altri, rileva che *il documento che*

lo Statuto della FIBUR all'art. 10 determina i requisiti per la validità delle assemblee e per la partecipazione al voto dei delegati delle asd; all'art. 14 fissa in otto il numero dei consiglieri da eleggere; all'art. 17 precisa le funzioni dei probiviri; all'art. 19 identifica i delegati regionali, i delegati provinciali e i fiduciari nominati dal presidente Fibur con determinati compiti loro assegnati; non sono previste né sono norme specifiche riguardanti la nomina dei delegati delle asd. Pertanto, per tali designazioni non sono previste specifiche formalità.

il Regolamento di Giustizia stabilisce all'art. 7 le norme relative al Collegio dei probiviri, attribuendogli la competenza a decidere sui ricorsi avverso la validità delle assemblee nazionali; all'art. 15 la normativa per le impugnazioni delle sentenze di primo grado, fissando in 30 gg il termine perentorio per la presentazione del ricorso, non ha stabilito alcun termine per le altre impugnazioni devolute ai Probiviri.

La segreteria della Fibur ha trasmesso ai probiviri i seguenti

DOCUMENTI:

1° - il verbale dell'assemblea in data 11.6.16 ritualmente convocata (oltre che per l'elezione del Presidente, del Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri) per l'elezione di otto consiglieri previsti dallo Statuto Fibur in rappresentanza delle ads; il verbale attesta che hanno partecipato personalmente all'assemblea elettiva 67 aventi diritto al voto, portatori di ulteriori 103 deleghe, i quali hanno eletto i seguenti otto Consiglieri: Stanislao Sgambato (111 voti), Sebastiano Praitano (97 voti), Helenio Santori (81 voti), Lorenzo Susinno (78 voti), Annamaria Etergineoso (73 voti), Aldo Pavone (69 voti), Giorgio Bertazzo (68 voti), Carlo Cetino (66 voti).



Invece non sono stati eletti Antonio Antuofermo (63 voti), Giampiero Volante (58 voti), Lorenzo Scaraggi (55 voti) e altri candidati che hanno ricevuto meno voti (Flavia Poloni, Debora Marino, Rodolfo Villani, Giuseppe Desiato ecc.).

2° - **Il ricorso ai Proviviri contro il Verbale dell'assemblea Elettiva del 11.6.16** = trasmesso con racc. del 15 luglio 2016 n. 15051083040-7 = dai signori Antonio Antuofermo, Lorenzo Scaraggi, Flavia Poloni e altri non eletti alla carica di Consiglieri, che hanno formulato le seguenti istanze e conclusioni:

Annulare tutti gli atti impugnati con il ricorso e in particolare le operazioni relative all'elezione degli organi istituzionali, disponendo **la ripetizione della consultazione elettorale.**

3° - la comunicazione del cambiamento di denominazione della asd. Burraco Siderno iscritta alla Fibur dal 19.10.15

4° - il verbale della riunione del Consiglio Direttivo in data 14.4.16, che ha dato le disposizioni per l'assemblea straordinaria del 11 giugno.2016, affidando il controllo della validità delle deleghe all'avv. Agostino Maione.

5° - la comunicazione del Presidente Fibur relativa alla regolarità delle deleghe delle asd ammesse al voto; contro tale delibera era ammesso reclamo entro il 15 maggio.

6° - la comunicazione dell'ads Burraco Casetta in data 16 aprile 2016 relativa alla designazione di Bertazzo Giorgio quale nuovo consigliere; comunicata con mail 9 maggio 2016 al Presidente Fibur che (non sussistendo alcun impedimento statutario), con mail 11 maggio ha confermato al Bertazzo che aveva il diritto di votare per la asd Casette e di essere portatore di deleghe.

7° - la delibera Fibur del 6.6.16 con le norme elettorali per le elezioni degli organi; essa precisava che sarebbero state consegnate ai delegati tante schede per la votazione quante le deleghe (non più di tre) ricevute

Hi

Quattro

o

dalle ads affiliate; stabiliva che le contestazioni attinenti la validità delle schede dovevano essere decise al termine dello spoglio "sempre che le contestazioni possano influire sull'esito delle elezioni "

TUTTO Ciò PREMESSO E RILEVATO

A – i Probiviri devono decidere preliminarmente se il termine di 30 gg previsto dall'art. 15 del regolamento di giustizia per l'impugnazione delle delibere di primo grado sia applicabile alle altre impugnazioni previste dall' articolo 23 del Codice Civile, per il quale le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, possono essere annullate su istanza di qualunque associato.

La Suprema Corte di Cassazione (sentenza sez. prima – 10 aprile 2014 n. 8456) ha confermato il termine di decadenza entro il quale debba essere impugnata la delibera di esclusione di un associato: dal combinato disposto di cui all'art. 23 e 24 cc. si ricava che l'associato può reagire giudizialmente contro la delibera di esclusione entro sei mesi dalla conoscenza.

Anche se tale termine sembra eccessivo per le impugnazioni di provvedimenti che potrebbero incidere sulla normale gestione delle associazioni, poiché non sono note altre norme più confacenti, si deve ritenere che (applicando analogicamente tale insegnamento) il ricorso depositato a mezzo posta il 15.7.2016 sia ed è tempestivo, anche se trasmesso oltre il trentesimo giorno dalla conoscenza del verbale dell'assemblea elettiva.

B – Il Collegio deve poi preliminarmente accertare se il ricorso sia stato firmato, poiché mancano le firme dei ricorrenti in calce alle istanze e conclusioni formulate: solo nella prima pagina del ricorso, dopo gli estremi che indicano la sua associazione alla Fibur si rileva la firma per esteso di Antonio Antuofermo, mentre dopo le generalità degli altri ricorrenti si rilevano sigle illeggibili.

Secondo la giurisprudenza costante, l'atto è nullo se la riferibilità al suo autore non è rilevabile da altri elementi; nel ricorso c'è la firma del signor Antonio Antofermo per cui l'atto deve ritenersi a lui riferibile. Conseguentemente, essendo almeno da lui validamente presentato il ricorso de quo, diviene irrilevante la carenza delle firme e sottoscrizioni degli altri ricorrenti. Del resto, anche la decifrabilità delle altre sigle non



è un requisito di validità del ricorso ove gli autori siano identificabili nelle loro generalità dal contesto dell'atto medesimo e la mancanza di leggibilità non impedisca di riferire la sottoscrizione a quei soggetti. Nel caso in esame, le indicazioni precedenti le sigle apposte dopo le indicazioni relative a ciascun ricorrente consentono di individuare la provenienza dell'atto e anche le sigle devono considerarsi equipollenti alla firma per esteso.

C = Nel merito il Collegio dei Probiviri deve decidere :

a - se l'istanza di annullamento del verbale dell'assemblea elettorale, formulata in modo assolutamente impreciso e generico, riguarda tutte le cariche sociali, ovvero solo alcune di esse: dai motivi di impugnazione il Collegio ritiene che non siano state contestate le elezioni del Presidente, del Revisore dei conti e del Collegio dei probiviri, poiché le motivazioni addotte con il ricorso riguardano esclusivamente **"le gravissime illegittimità" attinenti all'elettorato attivo ("disparità di elettorato fra gli aventi diritto e i votanti con deleghe senza averne diritto; assenza di regole scritte, falsa applicazione dell'art. 19 statuto")**.

Infatti, il ricorso rileva che

- Bertazzo Giorgio - eletto al consiglio direttivo con 68 voti, ha votato 4 volte (un voto personale e tre deleghe) quale componente del consiglio direttivo Fibur Piemonte;
- Cochis Dario tesserato dell' asd burraco di Torino ha votato (2 voti) anche per la ads Val di Torre;
- Cambiaghi Donatella, tesserata Ads Cernusco ha votato (1 voto + 3 deleghe) per l'ads Muggiò di Milano;
- la ads burraco Siderno Elite, denominata Siderno Kampus nel luglio 2015, nel giugno 2016 ha cambiato denominazione, codice fiscale, statuto e presidente ed è stata ammessa al voto benchè non fosse decorso un anno dalla nuova denominazione. —

Pertanto, sarebbero stati espressi illegittimamente 10 voti che, ipoteticamente, potrebbero avere influito sulla elezione dei candidati Aldo Pavone (69 voti), Giorgio Bertazzo (68 voti) e Carlo Cetino (66 voti) a danno del ricorrente Antuofermo non eletto con 63 voti.

Ma, osserva il Collegio, se quei 10 voti erano illegittimi o invalidi non potevano e non possono essere attribuiti o rivendicati da nessun candidato, nemmeno dall'Antuofermo; gli altri 160 voti espressi nell'assemblea sono comunque validi e naturalmente da attribuire anzitutto ai candidati eletti con più di 72 voti; perciò non possono essere contestate, almeno, le elezioni dei cinque consiglieri Stanislao Sgambato (eletto con 111 voti), Sebastiano Praitano (eletto con 97 voti), Herlenio Santori (eletto con 81 voti), Lorenzo Susino (eletto con 78 voti), Annamaria Eterginoso (eletta con 73 voti).

Interpretando l'eccezione di nullità de qua, sembra che l'Antuofermo abbia ritenuto, (senza alcun fondamento probatorio) che quei 10 voti siano stati, **tutti**, illegittimamente, attribuiti al Bertazzo (eletto con 68 voti), certamente a suo danno, poiché lui ne ha ricevuti solo 63; inoltre, potrebbe ritenersi danneggiato anche il candidato Scaraggi non eletto con 55 voti, ($55 + 10 = 65$), mentre resterebbero comunque valide le elezioni dei consiglieri Pavone e Cetino rispettivamente con 69 e 66 voti.

Per altro, con la riforma del diritto societario sono state specificate le "cause di invalidità" delle delibere assembleari; l'art. 2377 cc., benché dettato con riferimento alle società per azioni, esprime un principio di carattere generale che la giurisprudenza ha ritenuto cogente e valido anche per le assemblee dei condomini di edifici. Tale norma ha stabilito la tassatività delle ipotesi di invalidità delle delibere assembleari, stabilendo espressamente nel comma 5 dell'art. 2377 che

a - non sono annullabili le deliberazioni viziate per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della **regolare costituzione dell'assemblea**

b- non sono annullabili le deliberazioni **viziate dall'invalidità di singoli voti** o per loro illecito conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;

Nel caso all'esame, la partecipazione di persone ritenute non legittimate

Quarta Sezione

(quali sarebbero - secondo il ricorrente - il Bertazzo, il Cochis e la Cambiaghi), portatrici di complessivi 10 voti rispetto ai 170 voti delle ads partecipanti alle elezioni, non è stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali. Pertanto le eccezioni proposte con il ricorso certamente non possono determinare l'annullamento del verbale dell'assemblea dell'11 giugno scorso,

- né in merito alla elezione del Presidente, del Revisore dei conti e del Collegio dei Probiviri,

- né per la proclamazione dei consiglieri eletti con più di 72 voti.

INVECE deve essere accertato se - nell'assemblea dell'11.6.2016 - l'invalidità di singoli voti sia stata determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per l'elezione di uno o più candidati: in particolare, nel ricorso sono stati ritenuti illegittimi i quattro voti espressi dal Bertazzo, benché la presidenza Fibur lo avesse ritenuto il legittimo delegato della ads Burraco Casette (cfr doc. 6)

Al controllo della validità delle deleghe per l'assemblea dell'11.6.2016 era preposto l'avv. Agostino Maione (cfr. doc.4), che non ha rilevato cause di invalidità delle deleghe presentate dai votanti (né alcun delegato ha mai eccepito alcunché). Per tanto la partecipazione all'assemblea del Bertazzo ^{nome} è stata legittima e ^{deve essere} devono ritenersi ritualmente espressi i suoi quattro voti.

Analoghe considerazioni ^{verrebbero} ~~valgono~~ anche per le deleghe conferite al Cochis e alla Cambiaghi relative ad altri sei voti, non essendo state tempestivamente rilevate cause di illegittimità delle loro deleghe.

Deve però essere valutato il fondamento dell'eccezione relativa alla ads Siderno Elite che è subentrata nell'anzianità di iscrizione della Siderno Kampus, adducendo un semplice cambiamento della denominazione, mentre tale associazione ha cambiato, oltre al codice fiscale, anche lo statuto e il presidente, fermi restando però i soci della ads; ma poiché in un organismo democratico sono proprio i soci che ne costituiscono l'essenza, non sembra che il cambiamento della presidenza e dello statuto (nei limiti previsti dal Coni) possa configurare una nuova associazione; quindi, la Siderno Elite poteva giovare dell'anzianità di iscrizione della



Quadrifoglio



Siderno Campus .

=====
Comunque, in un'associazione (senza fini di lucro) ispirata alla socialità (seppure in un clima di sano agonismo) deve essere preminente l'etica, tanto più che la Fibur ha istituito nel 2015 la Commissione Etica al fine di privilegiare un comportamento dei soci, corretto e aderente ai **principi di socialità, solidarietà e di buona educazione**, che devono prevalere persino rispetto alle norme statutarie e regolamentari prettamente giuridiche o sanzionatorie; ~~solo~~ per tale motivo, il Collegio dei Probiviri ritiene opportuno disperdere qualsiasi dubbio o qualsiasi motivo di attrito fra i tesserati anche per quanto concerne le modalità di determinazione dell'elettorato attivo; perciò eccezionalmente nel caso all'esame, ritiene eticamente opportuno accogliere parzialmente il ricorso disponendo la ripetizione della consultazione elettorale limitatamente alla elezione degli ultimi tre consiglieri, ferma restando l'elezione dei Consiglieri eletti con più di 72 voti e dando comunque atto che nell'assemblea 11.6.16 è stata legittima l'ammissione al voto di Bertazzo Giorgio, di Cochis Dario, di Cambiaghi Donatella (anche per le deleghe a loro conferite).

PQM

i Probiviri avv. Adriana Levi, dr. Andrea Zambrini e avv. Ferdinando Jacopini, in parziale accoglimento del ricorso e solo per ragioni etiche indipendenti da qualsiasi eccezione addotta nel ricorso, dispongono la ripetizione della consultazione elettorale limitatamente alla elezione degli ultimi tre consiglieri, invitando il Presidente a convocare altra idonea assemblea allo specifico fine di eleggere gli ultimi tre consiglieri previsti dallo Statuto .

Così deciso in Roma il 2 settembre 2016

avv. Adriana Levi, Presidente

avv. Ferdinando Jacopini

dr. Andrea Zambrini

